VEDEMECUM CIGS

PREMESSA

Per una più agevole gestione/controllo della propria posizione, pagamenti, richieste e modulistica, è consigliabile avere accesso al "Fascicolo Previdenziale del Cittadino" personale, consultabile sul sito INPS (www.inps.it).

Per l'accesso è necessario avere un PIN.

Per richiederlo, collegarsi al sito e cliccare su "Il PIN online":



Alla schermata successiva, cliccare su "RICHIEDI PIN",



Compilare la scheda con i propri dati. Metà del codice PIN verrà inviato via mail o sms agli indirizzi forniti in sede di registrazione, l'altra metà verrà inviata successivamente via posta al proprio indirizzo.

Una volta ottenuto il codice completo, collegarsi all'indirizzo <u>www.inps.it</u>, cliccare su "Fascicolo" (lo trovate nella seconda riga sotto "I PIÙ RICHIESTI"), nella schermata successiva cliccate su "Servizi". Vi comparirà una pagina in cui dovete inserire il Vs. codice fiscale (casella "UTENTE") ed il PIN (casella "PASSWORD").

Una volta entrati alla quinta riga trovate "Fascicolo Previdenziale del Cittadino", è questa l'opzione che userete di più.

INIZIO CIGS

Compilazione **Mod. DID - Cod. SR105**. "Dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale e all'adesione di una proposta di lavoro congruo".

Legge n.°185, 29/11/2008, art. 19 comma 10, convertito con modificazioni dalla Legge n.°2, 28/01/2009:

L'erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa sia nel caso di prima concessione sia nel caso di proroghe e' subordinata alla <u>sottoscrizione</u>, da parte dei lavoratori interessati, <u>di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego.</u> Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le modalita' attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al presente comma, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.

Il Mod. DID va inviato al datore di lavoro tramite r.r.

La sottoscrizione del Patto di Servizio va effettuata presso il Centro di Impiego di residenza del lavoratore. Sul sito internet della propria provincia si trovano gli indirizzi.

SOTTOSCRIZIONE CTD/CTI IN CIGS

La circolare INPS che disciplina il trattamento/interruzione CIGS è la n.94 dell'08/07/2011.

La cosa più importante da tenere sempre a mente e che per qualsiasi tipo di contratto venga sottoscritto (tempo determinato/indeterminato), la comunicazione con l'apposita modulistica DEVE sempre essere fatta all'INPS **PREVENTIVAMENTE** (almeno 24 ore prima della firma del contratto) [Legge n.º160, 20/05/1988]:

Il comma 5, della citata normativa, recita: "il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare **preventiva comunicazione** alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività".

Ne deriva che, nel caso di svolgimento di attività lavorativa remunerata in costanza del trattamento di integrazione salariale straordinaria, la comunicazione deve essere necessariamente preventiva e, se omessa, il beneficiario perde il diritto al trattamento fin dall'inizio della concessione.

...

Qualora quindi il beneficiario non faccia comunicazione preventiva, non solo perde il diritto a percepire ulteriore CIGS, ma gli verranno richiesti indietro tutti quelli percepiti fino al momento dell'accertamento più le eventuali sanzioni.

L'INPS ha per legge fino a 10 anni di tempo per effettuare le verifiche richieste.

Per comunicare all'INPS preventivamente la sottoscrizione di un contratto si utilizza il **Mod. SR83** (reperibile sul sito dell'INPS nella sezione "Moduli"): "Comunicazione all'INPS di nuova attività lavorativa durante il periodo di fruizione di prestazioni di cassa integrazione salariale o mobilità ordinaria personale di vettori aerei".

- 1. alla Struttura INPS territorialmente competente che eroga la prestazione di CIGS;
- 2. alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore che eroga la prestazione integrativa del F.T.A.;
- 3. al datore di lavoro destinatario del provvedimento concessivo di CIGS, al quale la comunicazione è dovuta, stante la sussistenza del vincolo di dipendenza che permane fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori delle società del gruppo Alitalia, poste in Amministrazione Straordinaria, si sottolinea che la predetta comunicazione preventiva deve essere presentata:

- alla Direzione Filiale di Coordinamento di Roma-Sud Ovest/Eur, già Direzione Sub Provinciale di Roma-Eur, che eroga ai beneficiari la prestazione di CIGS e la prestazione integrativa del F.T.A;
- 2. all'Amministrazione Straordinaria del Gruppo Alitalia per i motivi di cui al suindicato punto 3) e per garantire la corretta esposizione delle giornate/ore integrabili sui files mensili da inoltrare all'INPS.

La comunicazione preventiva dovrà essere inoltrata alle Strutture territoriali competenti, come sopra individuate, a mezzo PEC, oppure con raccomandata R.R., o recandosi presso gli sportelli di front office di tali Strutture che rilasciano la ricevuta di protocollo.

SOTTOSCRIZIONE CTD/CTI IN MOBILITA'

La comunicazione va fatto utilizzando sempre il Mod. SR83, al contrario della CIGS questa volta la comunicazione non deve essere preventiva, ma si hanno tempo **5 giorni** dalla rioccupazione:

...

La comunicazione richiesta ai lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità, ai sensi dell' art. 9, comma 1, lett. d, legge n. 223/1991, deve essere presentata alle Sedi territorialmente competenti, in base alla residenza del lavoratore, con le modalità di inoltro suindicate ed è valida a soddisfare l'obbligo della comunicazione, entro il termine dei 5 giorni dall'avvenuta rioccupazione, sia per la prestazione di mobilità che per la prestazione integrativa accessoria corrisposta dal Fondo Trasporto aereo.

...

Qualora si sottoscriva un contratto durante il <u>periodo di mobilità</u>, tale periodo viene praticamente "freezato" e riparte alla scadenza del contratto.

Questo è applicabile solo qualora si sottoscrivano contratti in Italia, all'estero decade il diritto di mobilità.

...

In caso di svolgimento di attività lavorativa remunerata, in costanza del trattamento di mobilità, i lavoratori hanno facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, o a tempo determinato, <u>mantenendo l'iscrizione nella lista di mobilità</u> (art. 8, commi 6 e 7 della legge n. 223/1991), con la sospensione della relativa indennità.

...

Il trattamento di mobilità <u>non è più erogabile se il beneficiario si trasferisca o si rioccupi all'estero</u> durante il periodo di godimento dell'indennità.

...

INDIRIZZI:

INPS

Direzione Filiale Roma EUR - V.le Beethoven, 11 - Ufficio CIGS Alitalia e FTA, c.a.p. 00144, Roma.

Fax: 0654292310

Mail: sostegnoreddito.romaeur@inps.it

ALITALIA

c/o BYTE - Sportello CIGS

P.zza Almerico da Schio snc - c.a.p. 00054, Fiumicino (RM)

Palazzina 120, Piano 2°

Tel: 0665637063 Fax: 0665637064

Mail: cigsvolo@bytesh.com

ALITALIA in A.S.

Ufficio del Commissario

Largo Amilcare Ponchielli, 6 - c.a.p. 00198, Roma.

INTEGRAZIONE SALARIALE

Effettuando comunicazione preventiva, sempre con l'SR83 si può richiedere la quota pari alla differenza tra l'intero importo della prestazione di CIGS/FTA e lo stipendio percepito come stabilito dalla Circolare INPS n.°107 del 05/08/2010.

In tal caso oltre al Mod.SR83 bisognerà allegare anche il contratto di lavoro siglato e le relative buste paga.

...

La comunicazione resa con tali formalità è, altresì, utile per beneficiare della possibilità di cumulo tra le citate prestazioni e il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa. In tal caso, come previsto nel citato messaggio, alla comunicazione preventiva deve essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare la natura, la tipologia, la durata del rapporto di lavoro, le retribuzioni, oppure i proventi percepiti,

...

MANTENIMENTO DELLA LICENZA/TR

L'attività di volo strettamente necessaria al rinnovo delle licenze/abilitazioni non è soggetta a dichiarazione preventiva in caso di CIGS, tantomeno a dichiarazione entro i 5 gg in caso di mobilità. In questo caso, entro 30 gg dal rinnovo della licenza/abilitazione, il pilota dovrà compilare e produrre il **Mod. SR85** (reperibile sul sito dell'INPS nella sezione "Moduli"): "Autocertificazione personale pilota dei vettori aerei - rinnovo/ripristino delle abilitazioni al pilotaggio".

In tale periodo il pilota può anche percepire emolumenti senza andare in corso alla sospensione della CIGS.

Andranno allegate al Mod. SR85 copie del libretto di volo attestante l'attività e copia di un documento di identità.

Il tutto deve essere inviato all'INPS di V.le Beethoven, 11.

...

Le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un <u>periodo neutro</u>, nel caso in cui il personale pilota in CIGS o mobilità <u>presti attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo</u>, con operatore aereo diverso dall'azienda destinataria dei provvedimenti di CIGS o mobilità da cui dipende, o dipendeva, il lavoratore.

Tale periodo deve considerarsi neutro solo ai fini dell'ottemperanza dell'obbligo delle comunicazioni di cui ai punti a) e b) [comunicazioni preventiva per CIGS/comunicazione entro 5 gg per Mobilità - SR83]. Il predetto personale, pertanto, esclusivamente in questo caso, <u>è esonerato dalla presentazione delle comunicazioni in questione</u>, ma deve presentare l'autocertificazione di seguito indicata.

...

Il personale pilota, pertanto, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e, all'esito del rinnovo o ripristino delle medesime, deve comunicare annualmente all'INPS, nel termine di 30 giorni successivi dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, un'autocertificazione, ai sensi dell' art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., con le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., nella quale dichiari i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle predette abilitazioni.

All'autocertificazione deve essere allegata copia integrale del libretto di volo di cui l'interessato deve autocertificare la conformità all'originale in suo possesso, con le formalità previste dell'art. 19 del citato D.P.R. e la copia fotostatica di un documento di identità dell'interessato.

...

ATTIVITA' LAVORATIVA ALL'ESTERO/MANCANZA ATTIVITA' IN ITALIA

Qualora il pilota effettui attività lavorativa all'estero deve presentare entro il 31 dicembre dell'anno in corso il Mod. SR84 (reperibile sul sito dell'INPS nella sezione "Moduli"): "Autocertificazione di attività lavorativa all'estero - personale vettori aerei". Con tale modulo si attesta il periodo di attività svolto. Il pilota dovrà allegare anche copia del libretto di volo con l'attività svolta e copia di un documento di identità.

Tale documentazione dovrà essere prodotta, sempre entro il 31 dicembre, anche qualora il pilota non abbia mai volato (sia all'estero che in Italia). Praticamente tale modulo serve all'INPS per controllare anno per anno che il personale che percepisce CIGS non percepisca indebitamente altri proventi all'estero o in Italia.

In mancanza di tale documentazione l'INPS sospende il trattamento di CIGS che riprenderà solo al momento della produzione delle suddette certificazione.

Il Mod. SR84 deve essere inviato all'INPS di V.le Beethoven,11.

ENGA

L'iscrizione all'ENGA può essere mantenuta pagando personalmente l'importo entroil 31 marzo, o essere sospesa per 5 anni qualora non si presti attività professionale. Passati i 5 anni si viene cancellati dall'albo professionale.

Le indicazioni si trovano sul sito dell'ENAC: <u>www.enac.gov.it</u>, lato destro "Albi/Registro del Personale di volo".

Il contributo per tutti gli iscritti ammonta ad € 51,65 ed il relativo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo con le seguenti modalità:

mediante bollettino sul c/c postale n. 52058005 o mediante bonifico sul c/c postale IT 16 D 07601 03200 000052058005 (codice IBAN).

Tale bonifico può essere effettuato sia presso gli uffici postali che presso le banche.

Il c/c postale è intestato ad ENAC – ROMA, la causale: "Rinnovo iscrizione 2012 - Mario Rossi, iscrizione all'albo n.°XXXX".

SOSPENSIONE DI ISCRIZIONE

Gli iscritti agli Albi o al Registro del personale di volo che si trovino nella condizione di non svolgere la propria attività professionale, possono chiedere la sospensione dell'iscrizione stessa ed essere quindi esonerati dal pagamento della quota annuale di iscrizione.

La sospensione sarà valida per un periodo massimo di cinque anni consecutivi.

E' obbligo dell'iscritto comunicare all'Ufficio Gente dell'Aria la ripresa dell'attività professionale che comporterà l'annullamento della sospensione e il conseguente pagamento del contributo annuale.

La richiesta di sospensione può essere inviata all'Enac via fax al n. 06/44596691 o, via posta, all'indirizzo:

ENAC

Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti Ufficio Gente dell'Aria Viale Castro Pretorio, 118 00185 Roma

Contatti:

Ufficio Gente dell'Aria

dal 18 aprile 2011: sede legale Viale Castro Pretorio, 118 sede operativa Via Gaeta, 3
00185 Roma

- Albo Piloti: tel 06 44596668 / 06 44596668
- fax 06 44596691
- gente.aria@enac.gov.it

PREVIVOLO

Trovandosi in CIGS si può richiedere al Fondo Previvolo un riscatto della propria posizione individuale pari al 50% (lordo) dell'importo maturato [Statuto: art. 12, comma 2, lett. b].

Le condizioni per poterlo fare sono un'iscrizione al Fondo di almeno 8 anni che il periodo residuo di CIGS non sia inferiore ai 12 mesi.

Il Fondo farà anche firmare un documento nel quale ci si impegna a restituire in toto quanto erogato qualora si "esca" dalla CIGS entro i 12 mesi.

Parte del modulo va compilato dal datore di lavoro che attesta il versamento dei contributi fino alla data di messa in CIGS.

Altra alternativa è richiedere un riscatto del 30% (lordo), in questo caso non è richiesta alcuna condizione se non quella di essere iscritti al fondo da almeno 8 anni. La cifra non andrà mai restituita.

I moduli compilati, vanno inviati via r.r. al seguente indirizzo: PREVIVOLO
P.zza Barberini, 52
00187 – Roma

Recapiti:

Tel. 06.37.35.53.32 Fax. 06.37.51.96.29

Mail certificata: segreteria.previvolo@pec.it

Mail: segreteria.previvolo@ci-spa.it